

Il peso di ciascuna prova è deciso dal giudice

Per dedurre l'errata valutazione delle prove è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che, come nel caso di specie, il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 3.7.2019, n. 17790

...omissis...

La Corte ha conseguentemente ritenuto che la declaratoria di annullamento delle operazioni bancarie, poste in essere dal sssss. e di cui avrebbe beneficiato il sss., non avesse trovato riscontro alcuno.

E' invece inammissibile per genericità la censura di violazione dell'art. 111 Cost., avuto riguardo alla valutazione delle prove e del comportamento processuale delle parti, che costituisce materia riservata al giudice di merito.

Per dedurre l'errata valutazione delle prove è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di

fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che, come nel caso di specie, il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c. (Cass. Ss.Uu. 16598/2016).

Con il secondo e quarto motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la documentazione acquisita agli atti del processo.

Ambedue i motivi di ricorso, che consistono sostanzialmente nella medesima censura di omesso esame delle acquisizioni istruttorie da parte del giudice di merito, sono inammissibili.

Neppure essi attingono la ratio decidendi della pronuncia impugnata, fondata, come già rilevato, sulla capacità di intendere e di volere e sulla (conseguente) imputabilità ssssss. delle operazioni per cui è causa.

A fronte di tale accertamento, fondato su motivazione logica, coerente ed adeguata, i motivi tendono a sollecitare il sindacato di questa corte sulla ricostruzione della vicenda da parte del giudice di merito, preclusa nel presente giudizio di legittimità.

L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

pertanto l'omesso esame di elementi istruttori e della documentazione genericamente indicata non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018).

Con il terzo motivo si deduce la violazione. dell'art. 2697 c.c. e del principio della c.d. "vicinanza della prova", in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'onere probatorio in relazione alla mancanza della causa degli assegni bancari fosse a carico dell'attrice.

Il motivo è inammissibile, in quanto non censura tutte le autonome rationes decidendi della pronuncia.

La Corte ha infatti rilevato che la mancanza di cause giustificative delle operazioni risultava estranea all'atto introduttivo del giudizio, aggiungendo solo

ad abundantiam che l'odierna ricorrente non aveva superato la presunzione derivante dal rapporto cartolare, essendo gli accrediti fondati su assegni bancari.

In ogni caso, la dedotta violazione di legge non sussiste. La violazione dell'art. 2697 c.c., è configurabile solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, (Cass. Ss.Uu. 16598/2016).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, accertata la capacità di intendere e di volere di sssss all'epoca dei fatti, gli odierni ricorrenti non avessero provato la mancanza di causa degli assegni emessi da quest'ultimo, e non avessero dunque superato la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, che è riconducibile all'assegno bancario (Cass. 19929 del 29 settembre 2011).

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 7.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019